



AEM Cremona SpA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING)**

Servizio: ANTICORRUZIONE

N° doc.
REG 010 Ed.02

**AZIENDA ENERGETICA
MUNICIPALE SPA**

AEM Cremona SpA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.07.2023



AEM Cremona SpA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

Sommario

1	PREMESSA	3
2	RESPONSABILITA'	5
3	SCOPO DEL REGOLAMENTO	5
4	OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	5
5	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	7
6	MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	7
7	ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	8
8	FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)	10
	8.a) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower	
	8.b) Divieto di ritorsione e protezione nei confronti del whistleblower	
	8.c) Misure di sostegno	
9	RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)	11

Azienda Energetica Municipale S.p.A.

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Cremona

Codice Fiscale 00110040193 - Partita IVA 01070830193

Iscr. Trib. Cremona n. 9481 - Cap. Soc. € 57.102.500,00

Pag. 2/12



AEM Cremona SpA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

1 PREMESSA

AEM Cremona SpA ha attivato l'istituto del whistleblowing, il sistema di segnalazione delle condotte illecite riscontrate nell'ambito del rapporto di lavoro da dipendenti pubblici o equiparati.

L'istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione dei dipendenti pubblici e dei soggetti equiparati che ha come obiettivo regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto "whistleblower", sia venuto a conoscenza, prevedendo significative forme di tutela per chi effettua la segnalazione. Di origine anglosassone, in Italia il whistleblowing è regolato dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937.

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, sul solco della precedente normativa, che aveva introdotto la collaborazione tra l'ente e i propri dipendenti, "garanti silenziosi" della corretta gestione e della lotta alla corruzione all'interno degli enti, predispone nuove regole, finalizzate a garantire una maggiore e quantomai effettiva tutela ai segnalanti, rivelandosi, dunque, un importante punto di svolta per la materia del settore.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia da persone che abbiano la qualifica di dipendente pubblico o equiparato, sia dai liberi professionisti, i volontari, gli azionisti, gli amministratori e i collaboratori e i consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, compresi i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di AEM Cremona SpA., come previsto dal D.lgs. 24/2023.

Il decreto mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza. Infatti, la legge disciplina:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;



AEM Cremona SpA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5/9/2018 come integrato dal successivo Comunicato del 15/01/2019 ha fornito indicazioni circa la necessità dell'utilizzo di modalità informatiche che promuovano il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

AEM Cremona riconosce l'importanza del Whistleblowing e con la presente procedura intende regolamentare le procedure volte ad incentivare e proteggere l'identità di chi (dipendente o fornitore) segnali condotte illecite.

Il presente regolamento definisce le modalità di segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della società, nonché le modalità con la quale i soggetti responsabili della gestione della segnalazione sono tenuti a procedere successivamente alla segnalazione medesima.

AEM Cremona SpA, nello spirito di dare concreta applicazione all'istituto del Whistleblowing mette a disposizione dei segnalanti un Portale per effettuare le segnalazioni – “Segnalazione Illeciti – whistleblowing” – accessibile all'indirizzo web <https://aemcremona.segnalazioni.net/>, idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni. Il link al portale si trova anche nella sezione “Società Trasparente” del sito societario.

La piattaforma si caratterizza per un facile approccio ed impiego soprattutto per il segnalante, che si deve registrare per poi provvedere ad inserire la propria segnalazione, seguendo sostanzialmente una procedura guidata, mediante la compilazione di appositi campi. La registrazione non consente comunque in prima istanza al ricevente la segnalazione (RPCT), di potere conoscere l'identità del segnalante al quale viene quindi garantito l'anonimato, se voluto. L'interlocuzione quindi tra RPCT e segnalante avverrà in forma anonima e disgiunta, poiché gli interlocutori (Segnalante e RPCT) comunicheranno attraverso la piattaforma, che non permette al RPCT di conoscere l'identità del segnalante. Solo se ritenuto necessario al fine di potere finalizzare la procedura di gestione della segnalazione e solo quando stabilito dal RPCT, il Segnalante ricevendo apposita notifica potrà essere svelato nella propria identità solo al RPCT. In ogni caso la Società incoraggia l'effettuazione di segnalazioni non anonime, tenuto conto della tutela prevista per il segnalante.

Azienda Energetica Municipale S.p.A.

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Cremona

Codice Fiscale 00110040193 - Partita IVA 01070830193

Iscr. Trib. Cremona n. 9481 - Cap. Soc. € 57.102.500,00

Pag. 4/12



AEM Cremona SpA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

Le segnalazioni inserite nel portale AEM di gestione delle segnalazioni vengono gestite in modo totalmente riservato dal RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza), che, ai sensi delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01, è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza (OdV), in presenza delle seguenti condizioni:

- la segnalazione ha ad oggetto una violazione del Modello ex D.lgs. 231/2001;
- l'RPCT ha ottenuto dal segnalante il consenso a condividere la segnalazione con l'OdV.

2 RESPONSABILITA'

La responsabilità connessa all'attuazione ed al controllo di applicazione del presente regolamento è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

3 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Gli scopi del presente regolamento sono i seguenti:

- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni;
- definire le modalità attuative interne all'azienda delle disposizioni normative e regolatorie, nonché dei principi ivi indicati e riepilogati nelle premesse del presente regolamento;
- definire i profili di responsabilità degli attori coinvolti nel processo di segnalazione ed in particolare del segnalante, del RPCT quale destinatario e gestore della segnalazione,

4 OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 prevede che il dipendente o fornitore possa segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, quindi, non sono considerate valide quelle fondate su mere voci o sospetti. Le azioni, i comportamenti e/o le omissioni segnalate devono necessariamente riguardare situazioni di cui il segnalante-whistleblower abbia conoscenza diretta.

Come dispone il secondo comma dell'art.1 del D. lgs 10 marzo 2023 n. 24, il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del contratto di lavoro.



AEM Cremona SpA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING)**

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

Non esistendo una lista tassativa di reati e irregolarità, ai soggetti interessati sarà possibile effettuare segnalazioni che abbiano ad oggetto le violazioni descritte nell'art. 2 del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 124., riguardanti sia la normativa nazionale che quella europea.

L'art. 2 del D. lgs. 10 marzo 2023, nello specifico, intende per violazioni:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4), e 5);



AEM Cremona SpA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

5 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'RPCT ed agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Queste, difatti, devono contenere le generalità del segnalante, le generalità o altri elementi che facilitino l'identificazione del soggetto o dei soggetti che hanno posto in essere i fenomeni ed i comportamenti segnalati, se conosciuti, una chiara e esaustiva descrizione di quest'ultimi, le circostanze di tempo e di luogo in cui questi si sono verificati, laddove siano noti, nonché ogni ulteriore informazione che possa rivelarsi utile al fine di supportare l'accertamento e verificare la fondatezza delle segnalazioni

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

6 MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

AEM Cremona SpA mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori l'applicativo software citato in premessa, accessibile ai dipendenti da qualsiasi postazione internet. L'applicativo software garantisce come da linee guida dell'ANAC, assoluta riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente RPCT.

Altresì, l'art. 4 del D.lgs. 10 marzo 2023 n 24 consente ai dipendenti di effettuare tali segnalazioni interne anche in forma orale, tramite linee telefoniche e/o sistemi di messaggistica vocale, attraverso il seguente recapito 0372-801088 o, su richiesta dello stesso segnalante mediante un incontro diretto richiesto al RPTC mediante i canali sopra indicati; in questo caso, l'incontro sarà fissato entro 15 giorni dalla richiesta e dello stesso sarà redatto un apposito verbale sottoscritto anche dal segnalante.

Ulteriormente, qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 6 del sopracitato decreto (assenza di un canale di segnalazione interna, mancato seguito della segnalazione interna, fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non venga dato seguito o che a causa di questa si possano subire ritorsioni, fondato motivo che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per il pubblico



AEM Cremona SpA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

interesse), i dipendenti potranno avvalersi dell'apposito canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC, attraverso le stesse modalità con le quali avrebbero ricorso al canale interno. Così come per il canale interno, anche quello esterno dovrà dare avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione entro sette giorni (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante o salvo che l'ANAC ritenga che un'eventuale segnalazione possa pregiudicare la riservatezza del segnalante), mantenersi in contatto e chiedere, se necessario, integrazioni al segnalante, dare riscontro alla persona entro tre o, se ricorrano casi eccezionali, sei mesi dal ricevimento dell'istanza e, infine, comunicare l'esito finale dell'istanza. Tutte le indicazioni su come avvalersi di questa modalità di segnalazione sono presenti sul sito dell'ANAC.

In ultimo, l'art 15 dello stesso Decreto stabilisce che il dipendente può procedere ad una divulgazione pubblica, se alle segnalazioni esterne e interne non è stato dato seguito entro i termini previsti dagli artt. 5 e 8, se si ha il fondato motivo di ritenere che dalla violazione possa derivare un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico o se si ritiene che alla segnalazione possano seguire ritorsioni o che alla stessa non si darà seguito, a causa delle specifiche circostanze del caso concreto.

La modalità di utilizzo della piattaforma dedicata è intuitiva e guidata dai campi di inserimento previsti all'interno dell'area dedicata al segnalante. Nell'area del segnalante è disponibile, inoltre, un link alle istruzioni di impiego della piattaforma cui si rimanda e che costituisce elemento etero integrativo della presente procedura.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale alla procura della Corte dei Conti competente.

7 ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) il quale è individuato come l'unico utente ad avere accesso diretto alle segnalazioni.

Il RPCT riceve dalla piattaforma di gestione delle segnalazioni notifica tramite e-mail di eventuali segnalazioni inserite; come sopra indicato, il RPCT condividerà la segnalazione con l'OdV solo in presenza delle condizioni indicate.

Il RPCT è tenuto a garantire modalità di archiviazione e conservazione della segnalazione tali da garantire i principi di riservatezza del segnalante e della segnalazione sia con riferimento



AEM Cremona SpA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING)**

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

all'archiviazione informatica che fisica della stessa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è fatto divieto al RPCT di archiviare copie informatiche della segnalazione in posizioni di archivio accessibili a terzi.

Il RPCT entro 7 giorni dalla presentazione deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni, mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito. Inoltre, se la comunicazione è pervenuta ad un soggetto non competente, entro 7 giorni questa deve essere inoltrata al corretto destinatario.

Il RPCT avvia l'attività istruttoria, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati; può eseguirla insieme all'OdV solo in presenza delle condizioni sopra indicate.

Nel corso dell'istruttoria, il RPCT può chiedere informazioni ad altri lavoratori e dipendenti, che sono tenuti alla massima collaborazione e riservatezza, fornendo riscontro con tempestività e comunque non oltre 3 mesi dall'avviso di ricevimento richiesta o, in mancanza di questa, entro tre mesi dal termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione. La mancata collaborazione è sanzionabile in via disciplinare.

Il RPCT può disporre l'archiviazione della segnalazione nei casi in cui essa appaia manifestamente infondata o inammissibile (per esempio per mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti, generica o priva dei dati essenziali) o nei casi in cui essa attenga a questioni non rientranti nella sua competenza. In ogni caso, Il RPCT – ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato – può chiedere al whistleblower le necessarie integrazioni e deve tenere traccia dell'attività svolta, al fine di fornire al segnalante le informazioni concernenti lo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. La piattaforma consente in modo automatizzato al RPCT gli strumenti per tenere traccia dei passaggi e dell'attività di istruttoria svolta e interloquire con il segnalante anche mantenendo l'anonimato dello stesso. All'interno della piattaforma è altresì presente un sistema di tracciamento che tiene registrazione di tutte le attività effettuate dal RPCT nell'ambito di ciascuna segnalazione inserita.

Salvo che disponga l'archiviazione, il RPCT, completata l'istruttoria, segnala la questione ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ossia a seconda dei casi:

- Nel caso siano coinvolti dipendenti e/o fornitori al Direttore Generale per le valutazioni circa l'esercizio dell'azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all'applicazione delle misure necessarie e sanzioni disciplinari di competenza;



AEM Cremona SpA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

- Nel caso di segnalazioni in cui risulti coinvolta la figura del Direttore Generale la questione sarà segnalata alla Presidenza e al CDA;
- In entrambi i casi cui sopra sarà inoltre inviata la documentazione anche all'ODV per le conseguenti misure da prevedere in relazione all'applicazione e gestione del modello organizzativo;
- All'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC o per i profili di eventuale rispettiva competenza.

Salvo il consenso espresso dal segnalante, nelle trasmissioni ai soggetti interni sopraindicati non è indicato il nome del segnalante; in caso di trasmissione ai soggetti esterni sarà evidenziato che il segnalante gode della tutela riservata dalla legge al whistleblower.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'Ente (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

8 FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

Con riferimento al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) si riportano le forme di tutela dei segnalanti:

a) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower (art. 12)

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

b) Divieto di ritorsione e protezione nei confronti del whistleblower (art. 17 e art. 19)



AEM Cremona SpA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In caso di ritorsioni, i soggetti legittimati a presentare segnalazione ex art. 3 del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 124 possono rivolgersi all'ANAC, la quale informa immediatamente o il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza, o, nel caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

c) Misure di sostegno (art. 18)

Presso l'ANAC è istituito un elenco degli enti del Terzo settore che, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, siano in grado di fornire sostegno al segnalante, attraverso informazioni, assistenza, consulenze gratuite sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni previste nelle disposizioni normative nazionali e in quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto riguarda la disciplina del trattamento dei dati personali, è l'art. 13 del Decreto a stabilire che questo deve essere effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Abilitati a svolgere questa funzione dovranno e potranno essere solo quei soggetti identificati come titolari del trattamento dagli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e dagli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018. In ogni caso, poi, i dati resi disponibili in base alle segnalazioni devono essere utilizzati solo per lo scopo per i quali sono destinati e possono essere conservati non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale.

9 RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.



AEM Cremona SpA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

N° doc.
REG 010 Ed.02

Servizio: ANTICORRUZIONE

10 CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo.

A tali fini l'RPTC ha istituito apposito archivio informatico e cartaceo, per quanto occorra necessario.

La conservazione delle segnalazioni esterne è a cura di ANAC.

Gli eventuali dati personali contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Azienda Energetica Municipale S.p.A.

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Cremona

Codice Fiscale 00110040193 - Partita IVA 01070830193

Iscr. Trib. Cremona n. 9481 - Cap. Soc. € 57.102.500,00

Pag. 12/12